

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6078 del 23/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FORMIGINE (MO), via VIAZZA DI SOPRA n. 48, richiesta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR. per l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1006/2025 Prat. Sinadoc n. 12706/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6309 del 23/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FORMIGINE (MO), via VIAZZA DI SOPRA n. 48, richiesta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR. per l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1006/2025

Prat. Sinadoc n. 12706/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 1328 del 19/03/2021 e rilasciata dal SUAP il 01/04/2021;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico in data 19/03/2025 (protocollo SUAP n. 9918 del 20/03/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 57153 del 26/03/2025 dalla ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.** (P.IVA. 02716460361), con sede legale in via Viazza di Sopra n. 48, Formigine (MO) per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi svolta presso lo stabilimento ubicato in via **via VIAZZA DI SOPRA n. 48** Comune di **FORMIGINE (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta agli atti di Arpae al prot. n. 57153 del 26/03/2025, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria per l'intervento di CDS-Impianto biogas 300 kWel all'interno della quale acquisire il

provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

- con nota protocollo n. 74162 del 17/04/2025, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta dal Servizio Territoriale di Arpae con protocollo n. 99539 del 29/05/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 112859 del 23/06/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di Arpae al prot.163434 del 16/09/2025, il SUAP ha emanato il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico n. 1006/2025/SUAP per l'intervento di CDS - Impianto biogas 300 kWel, rimandando ad una fase successiva il rilascio dell'AUA.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere ambientale di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 147159 del 14/08/2025;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 125612 del 11/07/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Formigine con protocollo n.32730 del 26/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 170693 del 26/09/2025;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 02/10/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.** (P.IVA. 02716460361) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **FORMIGINE (MO), via VIAZZA DI SOPRA n. 48**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Formigine

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Formigine

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
 - **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2021-1328 del 19/03/2021, pertanto con **validità fino al 01/04/2036** e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 12706/2025

ALLEGATO A5

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico
di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI FORMIGINE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.**, presso lo stabilimento sito in **via VIAZZA DI SOPRA n. 48 a FORMIGINE (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi;

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e le acque reflue provenienti dal laboratorio punto vendita aziendale sono convogliate, dopo fossa biologica, mediante condotta nella pubblica fognatura di via Viazza Formigine;
- le acque meteoriche confluiscono mediante rete mista nella pubblica fognatura di via Viazza Formigine;
- le acque reflue derivanti dal processo produttivo di caseificio senza trattamento recapitano alle vasche di stoccaggio reflui della stalla.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 1328 del 19/03/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- il parere favorevole di HERA che conferma il permanere delle condizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determina Det. 4907 del 17/09/2017;

I reflui derivanti dal laboratorio del negozio vendita prodotti aziendali confluiscono in pubblica fognatura previo trattamento con fossa Imhoff sono da classificare ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 come Acque reflue assimilate alle domestiche;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.**, per lo stabilimento localizzato in **via VIAZZA DI SOPRA n. 48 a FORMIGINE (MO)**, è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura di via Viazza a Formigine le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di laboratorio preparazione del negozio, in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 1 della DGR 1053/03 a monte dei trattamenti depurativi;
2. il punto di prelievo campioni posto a valle del laboratorio dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà consentire le operazioni di prelievo;
3. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
4. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione
5. entro il 31 Gennaio di ogni anno deve essere trasmesso ad HERA spa il bilancio idrico per l'anno precedente sulla apposita modulistica che invierà HERA spa. Tale documento dovrà riportare il volume scaricato dai servizi igienici e dal laboratorio, come acque reflue domestiche ed assimilate, per il calcolo della tariffa di scarico civile.
6. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Formigine ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Pratica Sinadoc 12706/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.**, presso lo stabilimento sito in via **VIAZZA DI SOPRA n. 48 a FORMIGINE (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi;

La domanda è relativa a una modifica dell'autorizzazione, in particolare la ditta intende realizzare un impianto di digestione anaerobica per la produzione di Biogas di potenza pari a 300 KWe ottenuto dalla fermentazione delle deiezioni animali.

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA;

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica sulla modifica dell'AUA Det. Amb. n° 1328/2021 del 19 marzo 2025 inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 40006 di modifica n. 20, protocollo n. PG/2025/97941 del 27/05/2025 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.**, presso lo stabilimento sito in via **VIAZZA DI SOPRA n. 48 a FORMIGINE (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi;

La domanda è relativa a una modifica dell'autorizzazione, in particolare la ditta intende realizzare un impianto di digestione anaerobica per la produzione di Biogas di potenza pari a 300 KWe ottenuto dalla fermentazione delle deiezioni animali.

All'impianto di digestione anaerobica (D.A.) proposto confluiranno gli effluenti zootecnici e le acque di lavaggio dell'area di mungitura dell'allevamento di bovini da latte di via Viazza di Sopra, nonché una piccola quota di biomasse di origine agricola secondo le quantità di seguito riportate:

Biomasse in ingresso	t/anno
Letame bovino (da quadro 5 della COMUNICAZIONE effluenti, ma moltiplicato per 0,758 per passare da mc a t)	8.697
Liquame bovino (da quadro 5 della COMUNICAZIONE effluenti)	6.736
Reflui da sala mungitura	5.005
Granella di mais	120
Farina di tritcale	48

La dieta proposta consente di definire il digestato in uscita dall'impianto di Digestione Anaerobica "digestato agrozootecnico", cioè un digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) dell'articolo 22 comma 1 del D.M. 25 febbraio 2016.

Al termine della digestione anaerobica, il quantitativo di digestato in uscita dal digestore ammonterà a circa 19.400 t/anno, con un quantitativo di N prodotto di circa 62.100 kg/anno. Il digestato non verrà sottoposto ad un trattamento di separazione, ma inviato allo stoccaggio.

Lo stoccaggio è rappresentato sia dalla nuova vasca circolare coperta (che garantisce un tempo di ritenzione di oltre 40 giorni e che fungerà da primo stoccaggio, consentendo anche il recupero del biogas eventualmente residuo nel digestato), sia dagli esistenti contenitori. In merito a questi ultimi, costituiti da due vasche aperte, a pianta rettangolare, di altezza di 6 m e 9 m, collocate presso l'allevamento, è stato verificato che non si è ancora conclusa una sanatoria relativa al fatto che le vasche fossero state realizzate con profondità maggiori rispetto al progettato e conseguentemente tali due vasche restano ad oggi escluse

dall'atto autorizzativo. Pertanto, per gli stoccaggi, si dovrà fare ancora riferimento agli altri contenitori citati nell'AUA intestata all'azienda, che comunque garantiscono i tempi richiesti. Appena sarà concluso il percorso della sanatoria, le due vasche succitate potranno essere considerate utili ai fini delle volumetrie di stoccaggio previste dalla normativa di riferimento.

La ditta dichiara che le emissioni autorizzate risultano invariate, pertanto risulta:

- lo sviluppo di emissioni diffuse in atmosfera derivanti da allevamento bovini, stoccaggio effluenti zootecnici, distribuzione agronomica.

TABELLA 1				
Consistenza, stabulazioni e tecniche applicate nell'allevamento bovino				
<i>Categoria</i>	<i>Tipologia stabulativa</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>	<i>n. capi effettivi</i>	<i>Conformità DGR ER 968/2012</i>
Vacche da latte in produzione	Libera con cuccette groppa a groppa	Con paglia	320	Conforme
Vacche da latte in produzione	Libera con cuccetta testa a testa	Con paglia	320	Conforme
Rimonta vacche da latte	Libera	Con paglia totale, anche in aree di esercizio	330	Conforme
Vitelli in svezzamento (0 – 6 mesi)	Zona svezzamento	Con lettiera	150	Conforme
Totale capi:			1.120	

TABELLA 2		
Stoccaggi per effluenti zootecnici		
Stoccaggi per effluenti non palabili (liquami)		
CONTENITORI DI CUI E' LEGITTIMATO L'USO		
Descrizione (n° ID Collaudo)	Capacità m³	Eventuali misure presenti per il contenimento delle emissioni diffuse
Pozzo nero * (15)	231	COPERTO
Pozzo nero * (16)	4.500	COPERTO CON CROSTONE NATURALE
Pozzo nero (4)	84	COPERTO
Pozzo nero (8)	71	COPERTO
Pozzo nero (6)	150	GRIGLIATO (esistente al 2011) SCOPERTO
Pozzo nero (5)	210	GRIGLIATO (esistente al 2011) SCOPERTO
Pozzo nero (2)	83	COPERTO CON CROSTONE NATURALE
Pozzo nero (1)	106	VASCA 84 mc COPERTA GRIGLIATO 22 mc (esistente al 2011) SCOPERTO
Pozzo nero (7)	300	COPERTO
Pozzo nero (9)	30	GRIGLIATO (esistente al 2011) SCOPERTO
Pozzo nero (10)	350	GRIGLIATO (esistente al 2011) SCOPERTO

* **contenitori ubicati in via Salviola, esternamente all'Unità Locale in esame**

Con l'inserimento dell'impianto di biogas è prevista una nuova vasca circolare coperta (che garantisce un tempo di ritenzione di oltre 40 giorni e che fungerà da primo stoccaggio, consentendo anche il recupero del biogas eventualmente residuo nel digestato).

Sono presenti altri contenitori, non utilizzabili per il deposito liquami.

Stoccaggi per effluenti palabili (letame, separato solido)		
<i>Descrizione</i>	<i>Capacità mq</i>	<i>Misure di contenimento delle emissioni diffuse</i>
Platea scoperta	500 *	
Platea scoperta	600	
Platea scoperta	80	
Totale	1.180	

* **contenitori ubicati in via Salviola, esternamente all'Unità Locale in esame**

TABELLA 3	
Distribuzione degli effluenti non palabili (liquami e assimilati)	
Descrizione della tecnica di distribuzione indicata dall'azienda	Tecniche da applicare per il contenimento delle emissioni diffuse
A bande a raso terra	Erogazione delle frazione liquida con sistemi a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto, tramite bande raso terra <i>Metodo che consente una riduzione del 35% dell'emissione di NH₃, rispetto alla Tecnica REF: a tutto campo senza interrimento</i>
Incorporazione	Interramento entro 24 ore <i>Metodo che consente una riduzione del 20% (estate) e del 30% (primavera, autunno) dell'emissione di NH₃, rispetto alla Tecnica REF: a tutto campo senza interrimento</i>

Distribuzione degli effluenti palabili (letame e assimilati)	
Descrizione della tecnica di distribuzione indicata dall'azienda	Tecniche da applicare per il contenimento delle emissioni diffuse
Carro spandiletame	Distribuzione ed interrimento nel più breve tempo possibile e comunque non dopo le 24 ore. <i>Metodo che consente una riduzione del 30% dell'emissione di NH₃, rispetto alla Tecnica REF: a tutto campo senza interrimento</i>

Consumo annuale di materie prime (allevamento):

MANGIMI	3.000 t/anno
FORAGGIO	3.500 t/anno
LATTE PRODOTTO	8.000 t/anno
LATTE LAVORATO nel caseificio	4.500 t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 1328 del 19/03/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere ambientale di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 147159

del 14/08/2025 in cui è precisato che, rispetto ai dati del proponente, i dati elaborati da questo Presidio si differenziano leggermente a causa della densità attribuita al letame; inoltre che:

- è l'Amministrazione comunale che effettua la valutazione urbanistica sulla localizzazione dell'intervento
- In merito agli esistenti contenitori costituiti da due vasche aperte, a pianta rettangolare, di altezza di 6 m e 9 m, collocate presso l'allevamento, questa Agenzia ha verificato che non si è ancora conclusa una sanatoria relativa al fatto che le vasche fossero state realizzate con profondità maggiori rispetto al progettato e conseguentemente tali due vasche restano ad oggi escluse dall'atto autorizzativo. Pertanto, per gli stoccaggi, si dovrà fare ancora riferimento agli altri contenitori citati nell'AUA intestata all'azienda, che comunque garantiscono i tempi richiesti. Appena sarà concluso il percorso della sanatoria, le due vasche succitate potranno essere considerate utili ai fini delle volumetrie di stoccaggio previste dalla normativa di riferimento.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

EMISSIONI DIFFUSE

- devono essere rispettate le prescrizioni del PAIR vigente;
- Quanto indicato nelle tabelle 1 e 2 deve trovare sempre corrispondenza a quanto dichiarato nella Comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici in vigore;

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti gli addetti dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire con tecniche di distribuzione a bassa emissione di ammoniaca.

Secondo la DAL ER n.115 del 11/04/2017, dal 1/1/2020 è fatto obbligo di adottare sistema di distribuzione degli effluenti di allevamento con metodologie che riducano le emissioni di inquinanti in atmosfera tramite mezzi meccanici a bassa emissione (spandimento a raso/interramento immediato) in base alla tipologia di terreno.

Si individuano le seguenti modalità di applicazione al suolo delle deiezioni animali quali tecniche a bassa emissività:

- spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- spandimento a raso, cioè il liquame viene scaricato a livello del suolo in bande o strisce (la tecnica viene per questo chiamata anche "spandimento superficiale a bande") attraverso una serie di tubi flessibili montati su una barra di lunghezza pari anche fino a 12 metri e distanziati tra loro circa 30 cm;
- spandimento con interrimento immediato dei liquami.

- L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire con le tecniche indicate nella Tabella 3. E' consentito che in liquame non sia sottoposto ad interrimento entro le 24 ore successive allo spandimento, esclusivamente per ragioni di impossibilità tecnico-operative, oggettivamente riscontrabili risultanti dal Registro delle fertilizzazioni agronomiche.

- Al fine della verifica del contenimento delle emissioni di ammoniaca, le operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul suolo agricolo devono essere riportate sul Registro delle fertilizzazioni azotate, nei tempi previsti dal vigente Regolamento Regionale e provvedendo ad inserire, ad ogni registrazione, anche la tecnica di distribuzione utilizzata.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A - I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente.

B - Il carico dei mangimi venga fatto tramite coclea, quindi a caduta all'interno dei silos;

C - Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.2.1 Tecniche specifiche per l'allevamento

Relativamente alla stabulazione libera con cuccetta senza paglia rimozione frequente del liquame, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Al fine di minimizzare la fonte primaria di generazione dell'azoto reattivo, l'azienda deve impiegare tecniche di alimentazione caratterizzate da ridotto contenuto proteico e basate su adeguati livelli di aminoacidi essenziali (rapporto più equilibrato tra aminoacidi, componenti differenziati dell'azoto, e proteine grezze), in modo da determinare un incremento del grado di conversione in carne e/o latte.

Le deiezioni devono essere rapidamente e frequentemente veicolate dalle fosse sottogrigliato verso gli stoccaggi.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e gli stessi devono essere introdotti nelle strutture di stoccaggio sotto il pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Generatore di vapore a gasolio PTN 1.395 kWt (medio impianto di combustione esistente)	1.500	8	2	Limiti da rispettare fino al 31/12/2029*		-	Annuali (Portata, Polveri, Ossidi di Azoto)
					Polveri totali	150		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)	500		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	1.700**		
					Limiti da rispettare dal 01/01/2030*			
					Polveri totali	50		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	350**		
E2	Cogeneratore a biogas PTN 732 kW	1.210	10	24	Ossidi di Azoto (come NO ₂)	150 [#]	marmitta catalitica	-
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	60 [#]		
					Monossido di carbonio	190 [#]		
					COV come COT ^{##}	40 [#]		
					Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2 [#]		
E3	Torcia di emergenza	-						

* riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

** I limiti di Ossidi di zolfo si considerano rispettati se è impiegato gasolio con contenuto di zolfo inferiore o uguale all'1%.

[#] riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

^{##} escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

- la torcia di emergenza a servizio dell'impianto di cogenerazione deve essere dimensionata per lo svuotamento rapido, max in 5-6 ore, dello stoccaggio del biogas ed in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO);
- nella fase di avviamento dell'impianto (quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore) la torcia deve essere dotata di un sistema di utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl), allo scopo di evitare l'immissione in atmosfera del biogas;
- il camino di emissione del cogeneratore dovrà essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in coerenza con quanto specificamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422;
- il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi. In particolare, il biogas non può provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti. E' fatta salva la possibilità di utilizzare materiali di scarto classificabili come sottoprodotti o che hanno cessato di essere qualificati

come rifiuto alle condizioni stabilite dall'art. 184-ter del DLgs 152/06. In ogni caso le modifiche nell'alimentazione del D.A. dovranno essere preventivamente comunicate;

6. si dovrà provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto). La data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza dovranno essere registrati, conservati e messi a disposizione durante i controlli degli Organi competenti. Dovranno essere altresì registrati la data e l'orario di conferimento delle biomasse nonché, annualmente, il loro quantitativo e l'energia elettrica prodotta;
7. occorrerà prevedere una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene: considerato che il Digestore Anaerobico si colloca in un contesto dove è già esistente l' allevamento, si ritiene opportuno effettuare una campagna prima ed una successiva all'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine della campagna, il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati alla Autorità competente. In presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente potrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, sulla base dei dati ricevuti, essa potrà richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

8. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **E2** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità**

indicata nella tabella al punto 1. “VALORI LIMITE DI EMISSIONE”.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con

scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

13. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt

dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui

ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae 57153 del 26/03/2025)

Pratica Sinadoc 12706/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Formigine**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA MOSCATTINI SOC. AGR.**, presso lo stabilimento sito in **via VIAZZA DI SOPRA n. 48 a FORMIGINE (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovini, produzione latte crudo, caseificio e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi.

La ditta effettua attività di allevamento bovino e risulta già insediata da tempo in Area di Classe III "Aree di tipo misto", secondo la classificazione comunale vigente. Il rumore che caratterizza il contesto analizzato è costituito principalmente dal contributo della limitrofa area industriale di Fiorano Modenese, caratterizzata dalla presenza di aziende ceramiche.

L'oggetto della domanda di modifica di AUA è costituito dalla realizzazione di un impianto per la produzione di biogas avente potenzialità di 300 kW elettrici; tale impianto funzionerà 24h su 24h in particolare per il power mix ed il cogeneratore.

- le principali sorgenti dell'impianto a biogas sonore saranno rappresentate da:
 - motore dell'impianto di cogenerazione (LAeq a 10 metri pari a 55 dBA) considerato funzionante per 24 ore al giorno;
 - mescolatore regolabile dell'impianto di digestione (LAeq a 10 metri pari a 56 dBA) considerato funzionante per 24 ore al giorno;
 - area di carico del digestato solido (LAeq a 10 metri pari a 77.1 dBA, con diminuzione del livello di 3 dBA a causa del funzionamento a tempo parziale del caricatore);
- l'area è caratterizzata da un clima acustico rappresentato da livelli di 44 dBA in periodo diurno e 38 dBA in periodo notturno;
- il ricettore più prossimo dista 110 metri dal motore dell'impianto di cogenerazione, 140 metri dal mescolatore e 130 metri dalla zona di carico del digestato;
- le stime dei livelli acustici ai ricettori sono state calcolate sia considerando l'attenuazione per divergenza geometrica che l'effetto dell'assorbimento del suolo;
- non si evidenziano criticità in merito all'impatto acustico:
 - risultano infatti rispettati presso tutti i ricettori considerati i limiti di immissione assoluta relativi alla classe III (60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno);
 - non sono invece applicabili i limiti di immissione differenziale (5 dBA in periodo diurno e 3 dBA in quello notturno) in quanto le previsioni a finestre aperte risultano inferiori a 50 dBA nel periodo diurno e a 40 dBA in quello notturno (non è invece stata verificata la non applicabilità del limite differenziale a finestre chiuse)
- non sono pervenute, allo stato attuale, segnalazioni di disturbo acustico da parte dei cittadini residenti nella zona in cui si insedierà l'impianto.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 23/06/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 125612 del 11/07/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Formigine con protocollo n.32730 del 26/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 170693 del 26/09/2025, favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di Arpae sopra citato;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
3. il motore di cogenerazione dovrà essere dotato di container insonorizzato che dovrà avere un $L_p < 55$ dBA a 10m.
4. il gruppo Power mix dovrà essere insonorizzato, ovvero dovrà avere un $L_p < (56 \pm 5)$ dBA a 10m.
5. in caso di segnalazioni di disturbo, su richiesta del Comune, dovranno essere eseguite misure al ricettore, al fine di verificare il rispetto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.